

# **Circolare N.1/2019 del 23 gennaio 2019**

## **Novità 2019 per ASD & SSD: “Fatturazione Elettronica, Pace Fiscale, Sport Bonus & Certificazione Unica”**

### **Premessa**

Anche quest’anno, la Legge di Bilancio 2019 ha portato diverse novità a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Obiettivo della presente circolare è quello di analizzare due misure di particolare interesse per lo sport dilettantistico:

- Fatturazione Elettronica;
- Pace Fiscale;
- Sport Bonus;
- Certificazione Unica

Inoltre la circolare in esame si soffermerà sul primo adempimento dichiarativo previsto per il 2019, ovvero sia la Certificazione Unica da produrre a favore dei c.d. lavoratori sportivi dilettanti.

### **1) Fatturazione Elettronica**

La Fatturazione Elettronica non è una novità nel panorama fiscale italiano.

Infatti, la sua introduzione è avvenuta con l’articolo 1, comma 209, della legge n.244/2007, la quale aveva previsto l’emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la P.A. esclusivamente in forma elettronica.

Questa disposizione, entrata a regime a marzo 2015, a partire dal primo gennaio 2019, è stata estesa anche nei rapporti tra privati ( B2B & B2C). Vi sono tre modi per emettere una fattura elettronica:

1. Mediante un software che genera il **file XML >> Apporre Firma digitale >> Caricare** manualmente il FILE nel sito dell’agenzia delle entrate

2. Mediante un software che genera il **file XML** >> **Apporre Firma digitale** >> **Spedirla Via Mail PEC all’Agenzia delle Entrate**
3. Gestire i punti 1 e 2 direttamente tramite software dedicato

Dal lato passivo, una fattura elettronica si riceve:

1. **Scaricando i File** dal sito dell’agenzia delle entrate, quindi convertire il file XML con un software;
2. Mediante ricezione della fattura su **email PEC**, quindi usare un software per convertire i file
3. Usare un **software che tramite sistema d’interscambio** riceve e traduce le fatture elettroniche.

Novità molto importante in tema di fatturazione elettronica è la c.d. conservazione sostitutiva delle fatture. Non si tratta di una semplice conservazione di un file PDF, ma di un sistema molto più pregnante che deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto nel D.lgs 82/2005 c.d. Codice di Amministrazione Digitale.

La conservazione sostitutiva, che può essere effettuata anche tramite un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, deve essere completato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in ottica di semplificazione ed uniformità, con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Prendendo, quale esempio, l’anno d’imposta 2018, tenendo conto che il termine di scadenza è stato spostato dal 30.09 al 31.10, ci sarà tempo fino al 31.01.2020 per ottemperare all’obbligo.

Relativamente ai rapporti intercorrenti tra ASD e F.E., bisogna dire che il Legislatore ha modificato più volte la normativa, alla luce delle peculiarità che sottendono gli Enti in esame. Volendo fare una disamina completa della casistica, bisogna distinguere tra:

1. ASD con il solo codice fiscale
2. ASD con partita IVA
  - a. ASD aderenti al regime forfettario ex Legge 398/91
  - b. ASD non aderenti al regime al regime forfettario ex Legge 398/91

Infatti, mentre nel caso 2b l’ASD dovrà ottemperare alle regole ordinarie previste per la fatturazione elettronica come una normale ditta individuale, per gli altri casi sarà necessaria una disamina ad hoc.

### **ASD con solo codice fiscale**

Mentre le Associazioni con partita Iva dovranno generare Fattura Elettronica come ogni impresa, quelle con **solo Codice Fiscale** saranno quindi **parificate al consumatore finale**, ovvero per queste l’Iva è un costo da sommare al valore del bene o servizio.

In tal caso il fornitore emetterà fattura elettronica nei confronti della ASD indicando, quale codice univoco, “0000000”; la stessa andrà consegnata in via analogica alla ASD. La Fattura Elettronica sarà comunque disponibile nella sezione “Fatture & Corrispettivi” della ASD.

## ASD aderenti al regime forfettario ex Legge 398/91

Ai sensi del testo aggiornato del D.L. 119/2018 articolo 10, come modificato dalla Legge 145/2018, i soggetti in regime di 398/91 **che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000**, sono esonerati dagli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico.

Gli stessi, pertanto, al pari dei contribuenti in regime di vantaggio e dei contribuenti forfettari, potranno continuare ad emettere fattura in formato analogico (cartaceo).

Nel caso di superamento della soglia di 65.000 euro di proventi commerciali (nel periodo di imposta precedente), l'ente/l'associazione sportiva dilettantistica **in regime opzionale 398/1991**, dovrà confrontarsi con la realtà della fatturazione elettronica, ma con modalità del tutto particolari.

Prevede infatti l'articolo 10 D.L. 119/2018, nella sua formulazione attuale, che al superamento della soglia dei 65mila euro, il soggetto in regime 398 debba assicurare che la fattura sia emessa per suo conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Nel predisporre la fattura il soggetto obbligato alla trasmissione (ovvero il "cliente" della ASD) dovrà indicare nel campo 'Cedente/Prestatore' i dati del soggetto "fornitore" (quindi l'ASD); nel campo 'Cessionario', invece, dovranno essere indicati i dati del "cliente", ovvero del soggetto che è tenuto alla trasmissione del documento al Sistema di Interscambio per conto della ASD.

**Esempio-** L'Associazione sportiva in regime di 398/19 "ASD" ha conseguito nel 2018 proventi di carattere commerciale per euro 70.000. Nel 2019 consegue un provento di carattere commerciale, erogato dalla società "SOCIETA' SRL", per euro 2.000. Operativamente la "SOCIETA' SRL" entrerà nella propria area di Fatture e Corrispettivi e compilerà e trasmetterà una fattura elettronica compilata come segue:

- Cedente/Prestatore: indicare i dati della "ASD"
- Cessionario/Committente: indicare i dati della "Società SRL"
- Soggetto Emittente: CC
- Imponibile euro 2.000, IVA euro 440; totale fattura 2.440

Contabilmente la ASD contabilizzerà la fattura tra i proventi, liquidando l'imposta dovuta secondo le consuete percentuali di forfetizzazione previste dalla L. 398/91. Da un punto di vista delle regole di liquidazione IVA, quindi, nulla cambia rispetto al passato.

## 2) Pace Fiscale & ASD

Con l'approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, è stata inserita la possibilità di definire, in via agevolata, gli accertamenti e le liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie per quei Sodalizi che risultano regolarmente iscritte al Registro CONI alla data del 31.12.2017.

Per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sarà obbligatorio versare un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA, dovuta per intero, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

Per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie è previsto un pagamento variabile tra il 50% ed il 10% a seconda dell’iter che la lite sta seguendo.

La definizione, tuttavia, non è ammessa quando l’ammontare delle sole imposte accertate ovvero in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta accertata o contestata.

In tal caso resta ferma la possibilità di usufruire della definizione agevolata prevista, nella legge di Bilancio, per tutte le altre categorie di dipendenti.

### 3) Sport Bonus 2019

Gli articoli da 621 a 627 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevedono che **per le erogazioni liberali in denaro** effettuate da privati nel corso dell’**anno solare 2019** per interventi di:

- Manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;
- Realizzazione di nuove strutture.

Sia accordato un **credito d’imposta pari al 65%** delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. I soggetti che le effettuano non possono cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, relativamente alle stesse somme.

Il credito è riconosciuto:

- Alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile;
- Ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per tali soggetti il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, da effettuare in compensazione tramite modello F24.

Importante sottolineare che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:

- Comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, dandone pubblicità con mezzi informatici;
- Comunicare altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l'utilizzo delle somme erogate entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture.

#### 4) Certificazione Unica & 770/2019

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2019 della Certificazione Unica e del 770 corredati dalle relative istruzioni. I due modelli hanno funzioni distinte:

- Nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell'anno 2018 e le relative ritenute e contributi;
- Nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La Certificazione Unica riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 come tali non assoggettate a ritenuta.

La Certificazione Unica non va inviata nel caso in cui il percipiente ha avuto esclusivamente rimborsi analitici di spesa. Scadenza per l'adempimento è il 7 marzo 2019; la certificazione andrà consegnata al percipiente entro il 31 marzo.

La tipologia reddituale da indicare, per la corretta compilazione della CU è "N", indicante indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: – nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; – in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Nel caso, ad esempio, di un compenso erogato a favore di un lavoratore sportivo dilettante inferiore a 10.000,00 euro, i quadri da compilare sono:

## CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE			
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale		
	N		
DATI FISCALI			
2	3	4	5
Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
2016	<input type="checkbox"/>	1.000,00	
6	7	8	9
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
6	1.000,00		
10	11	12	13
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	Addizionale regionale a titolo d'imposta
14	15	16	17
Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa
18	19	20	21
Imponibile anni precedenti	Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate

Ne caso di una erogazione sopra i 10.000,00, la somma eccedente i 10.000,00 andrà riportata nel rigo 8 denominato “imponibile” con indicazione delle relative ritenute effettuate nei righi 10-13-16. In questo specifica caso scatterà, in capo alla ASD, anche l’onere di presentare, nelle forme e modi di legge, il 770.

### Riferimenti normativi:

- Art.148 – comma 3 DPR 917/86;
- Legge 398/91;
- D.Legs n°460/97 art.5;
- Art.90 Legge 289/02;
- D.Legs n°117/17;Art.25 Legge n°133/99;
- Art.30 Legge n° 02/99;
- Circolare Agenzia delle Entrate n° 8/E del 30 aprile 2018;
- Circolare Agenzia delle Entrate n° 13/E del 2 luglio 2018;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2019;
- Legge 145/2018- Legge di Bilancio 2019

***Circolare 1/19 redatta a cura***

***Centro Studi AICAS***

***23 gennaio 2019***